



COMUNE DI ARZIGNANO

Provincia di Vicenza



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

**TARIFFA PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI
DALL'01.01.2023**

- TARI -

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 22.12.2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni
- Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Soggetti passivi
- Art. 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10 Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11 Costo di gestione
- Art. 12 Determinazione della tariffa
- Art. 13 Articolazione della tariffa
- Art. 14 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 Scuole statali
- Art. 20 Tributo giornaliero
- Art. 21 Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche e bonus sociale
- Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24 Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani e obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico
- Art. 25 Riduzioni per il riciclo
- Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27 Agevolazioni
- Art. 28 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 29 Obbligo di dichiarazione

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 31 Poteri del Comune

Art. 32 Riscossione

Art. 33 Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

Art. 34 Interessi

Art. 35 Rimborsi

Art. 36 Somme di modesto ammontare

Art. 37 Accertamento e sanzioni

Art. 38 Versamento rateale accertamento

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Entrata in vigore

Art. 40 Clausola di adeguamento

ALLEGATI

All. A - Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo n. 52 del D.lgs n. 446/1997, disciplina il tributo TARI diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, dal D.P.R. n. 158/1999, dal D.lgs. n. 116/2020, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 ARERA e s.m.i.

ART. 2

GESTIONE, CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DEFINIZIONI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dal D.lgs. n. 116/2020, dal regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo n. 183, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi e sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, D.lgs. n. 152/2006:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile, e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle rete fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D.lgs. n. 152/2006;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti da abbattimento di fiumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.
7. Ai fini del presente regolamento si intende
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il

trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa del tributo»: è la quota parte del tributo relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile del tributo oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile del tributo»: è la quota parte del tributo che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 3
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo n. 185 del D.lgs, n. 152/2006:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzioni allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dalla estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.lgs. n. 117 del 30/5/2008.

ART. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. La tariffa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo rifiuti è applicato nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuso su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico.
2. Si intendono per:
 - a. **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. **utenze domestiche** le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tariffa ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
 - b. le aree condominiali di cui all'articolo n. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo n. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. L'assenza di tali servizi deve essere dimostrata dall'utente;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali e le aree stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione, e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h. solai non adattabili ad altri usi, le soffitte e i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;
 - i. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, così come i locali dei centri parrocchiali (oratori), con esclusione dei locali ad uso abitativo del parroco che devono essere considerati una utenza domestica; si precisa inoltre che ai fini della esclusione all'interno dei locali dei centri parrocchiali non deve essere svolta nessuna attività economica (es. bar);
 - j. locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo n. 7.

ART. 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- le superfici adibite ad allevamento degli animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli anche destinati al ricovero dei relativi macchinari e/o attrezzature detenute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive.

3. Nel calcolo della superficie non sono considerate:

- le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti o copia del MUD entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tributo per l'intero anno. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito elencate:

Attività	% di tassazione sulla superficie
Autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, gommisti	50%
Falegnamerie	20%
Distributori di carburanti	20%
Depositi/magazzini industriali ed artigianali	30%
Lavanderie	10%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie, Concerie e simili (rifinitazioni, ecc)	50%
Laboratori fotografici, eliografie	10%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi e farmaceutici	10%
Autoservizi, autolavaggi e rimessaggi	15%
Officina di carpenteria metallica	15%
Tipografie, stamperie incisioni	20%
Marmisti e vetrerie	15%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

- la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella

categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, agricolo, commerciale, di servizio, ecc) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti).

ART. 10 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando la più idonea forma di comunicazione e nel rispetto dell'articolo n. 6 della Legge n. 212 del 6.7.2000. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. La superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata a filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

TITOLO III - TARIFFE

ART. 11 COSTO DI GESTIONE

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i. e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal comma 660 della medesima Legge.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario redatto secondo le disposizioni dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART.13 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ai sensi del richiamato DPR n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del DPR n. 158/1999.

ART.14 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata; a tal fine il mese durante il quale l'occupazione o detenzione si è protratta per almeno quindici giorni, si conta per intero.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso d'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, e/o dei componenti il nucleo familiare che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo n. 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

ART. 15 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del DPR n.158/1999 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; a tal fine sono previsti nuclei familiari composti fino a cinque persone in base alle risultanze anagrafiche e pertanto i nuclei familiari più numerosi composti da sei o più persone sono considerati come nucleo da cinque.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 allegato 1 DPR n. 158/1999 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; a tal fine sono previsti nuclei familiari composti fino a cinque persone in base alle risultanze anagrafiche e pertanto i nuclei familiari più numerosi composti da sei o più persone sono considerati come nucleo da cinque.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria considerando anche quanto indicato dall'art. 1 comma 652, della Legge n. 147/2013.

ART. 16 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio volontario o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Nel caso di componenti del nucleo familiare domiciliati altrove per almeno 6 mesi nel corso dell'anno per motivi di studio intestatari di regolare contratto di locazione, gli stessi non vengono conteggiati ai fini del calcolo della tariffa. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, entro i termini del successivo art. 30, corredata dalla documentazione a comprova del diritto all'agevolazione (iscrizione scolastica e contratto di locazione registrato).
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) da soggetti residenti o non residenti nel Comune, e dai cittadini residenti all'estero (iscritti Aire) provviste almeno di un allaccio alla rete dei servizi pubblici (acqua, luce, gas, ecc) verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.
5. Per le abitazioni occupate da persone anagraficamente non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da persone non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. Nel caso in cui il dato non possa essere rilevato o dalla relativa denuncia di occupazione dei locali o dalle dichiarazioni di domicilio rese all'ufficiale dei Servizi Anagrafici dell'ente, verrà

associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche. Se le stesse sono condotte da una persona fisica priva nel comune di una utenza domestica, si considerano condotte, ai fini del calcolo della tariffa, da un occupante; in difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche da classificare in categoria 3.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato n. 1 del DPR n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato n. 1 del DPR n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria considerando anche quanto indicato dall'art. 1. comma 652, della Legge n. 147/2013.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative alla attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 19

SCUOLE STATALI

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo n. 33-bis del D.L. n. 248 del 31.12.2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 20 TRIBUTO GIORNALIERO

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandolo del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Alla tariffa giornaliera non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.
6. Sono previste le seguenti esenzioni:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo n. 87, comma 1 lettera e) del Testo Unico per le Imposte sui Redditi approvato con DPR n. 917 del 22.12.1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci o per traslochi;
 - c. le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, e religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a ore 24 che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - d. le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate nel corso di manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni locali non aventi scopo di lucro. La medesima esenzione vale anche nel caso di patrocinio dell'Amministrazione Comunale a manifestazioni organizzate dalle Associazioni suddette che sarà concessa a seguito di apposito atto deliberativo della Giunta;
 - e. le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 21 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tariffa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

TITOLO IV RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E BONUS SOCIALE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti situazioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 10%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione; cessano altresì di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di particolare disagio economico-sociale, il Comune conferisce il "Bonus sociale" di cui all'articolo 57-bis del D.L. n.124/2019.
4. I beneficiari del bonus saranno annualmente individuati con un provvedimento di Giunta che stabilirà i criteri anche in relazione ai dati ISEE; i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda annuale nei modi e nei tempi stabiliti dal provvedimento giuntale stesso e potranno ricevere un rimborso parziale e/o totale della TARI stante i criteri deliberati.
5. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da entrate derivanti dalla fiscalità generale.

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa è ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applica il secondo comma dell'articolo 22.

ART. 24

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

- 1) Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis, e 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020 e dall'art. 14 della L. 118/2022, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi.
- 2) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tributo riferita alle superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3) Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni;

- 4) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al comune via PEC/Servizio Ambiente utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 Giugno di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
- 5) Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per il quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con il/i quale/i è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
- 6) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 7) Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico e per l'aggiornamento della posizione ai fini della corretta applicazione del tributo.
- 8) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni dell'ufficio medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 9) L'esclusione della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC al Comune a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
- 10) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 11) Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 12) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 25 RIDUZIONI PER IL RICICLO

- 1) E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013.
- 2) Alle utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.

- 3) La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale massima del 30% in relazione alla quantità di rifiuti urbani prodotti nelle superfici ove avviene l'attività produttiva che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante applicazione di un coefficiente di riduzione, calcolato quale rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviati al recupero, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la quantità presunta media di produzione su tali superfici (Sup x Kd). Naturalmente la tariffa va pagata nelle due quote (parte variabile e parte fissa) per le superfici non attinenti la produzione (es. mense, locali di servizio, uffici, magazzini, ecc).
- 4) L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, idonea documentazione riferita all'anno precedente comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani.

ART. 26

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. In tutte le zone del territorio comunale è istituito il servizio porta a porta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La tariffa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 27

AGEVOLAZIONI

1. I complessi siti in ambito agricolo, a carattere turistico - sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti od alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento alla superficie totale nella misura del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, dalla localizzazione in area agricola e quindi dalla diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte dei rifiuti organici e vegetali nonché dal carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. La attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazione delle eventuali sanzioni previste.
2. Le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico, attestato con apposita relazione da parte dei servizi sociali e dagli stessi seguiti a livello economico hanno diritto ad una riduzione della tariffa complessiva (parte fissa e parte variabile) pari al 100%.
3. L'anziano o disabile che trasferisce la propria residenza nella abitazione di un figlio, trasferimento certificato dalla iscrizione del soggetto nello stato di famiglia, è escluso dal pagamento della tariffa e pertanto, la nuova composizione del nucleo familiare del figlio non viene assunta come base per il calcolo della tariffa che rimane conteggiata sulla base della composizione del nucleo familiare prima della modifica.
4. I locali ed aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta sono esenti dalla tariffa.
5. Il personale assunto con la qualifica di "badante" che dimora o ha la residenza anagrafica presso la famiglia cui presta servizio non è soggetto passivo ai fini della determinazione della tariffa.
6. Viene concesso un "bonus bebè", alle famiglie con figli di età non superiore ad anni due alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento che non verranno conteggiati nella composizione del nucleo familiare considerandoli quindi esclusi dal pagamento della tariffa.
8. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa

dichiarazione; cessano altresì di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 28 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

ART. 29 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 30 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta (90) giorni solari dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici ovvero compilabile online.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione, di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti: dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica dell'intestatario della scheda di famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza completi di dati anagrafici;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dell'immobile;

- d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, attività esercitata con relativo codice ATECO, sede legale, recapito postale e indirizzo di posta elettronica);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 31 POTERI DEL COMUNE

1. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione della tariffa, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla tabella sotto riportata al presente regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE	CASISTICA	TERMINI DELLA MODIFICA
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda anagrafica ed aggiornato il numero degli occupanti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile e considerato a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad un co-proprietario eventuale o ad uno degli occupanti presenti nella scheda famiglia e aggiornato il numero degli occupanti
Decesso	Titolare del tributo con casa di proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato a "eredi di..." in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione

Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Emigrato/Decesso	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti il nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato a “eredi di....” in attesa che gli stessi vengano definiti
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà Se in casa di affitto	Si intesta l’utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare. Si intesta l’utenza del luogo in cui si è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare
Variazione di residenza	In via generale	Modifica ed aggiornamento della banca dati sia sulla provenienza sia sulla destinazione

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo n. 2729 c.c..
3. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

ART. 32 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo e le maggiorazioni dovute per il tributo provinciale, adeguando tale documento di riscossione secondo quanto stabilito dal provvedimento ARERA n. 444 del 31.10.2019 recante disposizioni in materia di trasparenza.
2. L’ammontare complessivo sarà suddiviso in rate nel rispetto della normativa vigente e stabilite in apposito provvedimento del Consiglio Comunale. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all’utente una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
3. Nel caso di mancato pagamento dell’avviso bonario inviato per posta semplice, il Comune emette un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un’unica soluzione, aumentate delle spese di notifica del sollecito che viene inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di mancato pagamento del sollecito di cui al comma precedente, il Comune notifica un atto di accertamento esecutivo ai sensi della vigente normativa.

ART. 33

MODALITÀ PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cinquanta (50) euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale per gli accertamenti e i rimborsi, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

ART. 34

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura disposta dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 35

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della istanza, anche tramite accredito delle relative somme sulla successiva bollettazione secondo le disposizioni di ARERA in base allo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 34 del presente regolamento.

ART. 36

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della Legge n. 296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.

ART. 37

ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a pubblici uffici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo n. 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve esser allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o della autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo versamento. Gli avvisi devono inoltre recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio Decreto n. 639/1910.
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Chi non versa la tariffa, o la versa oltre il termine di scadenza notificato, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo n. 13 del D.lgs. 471/1997. Il contribuente che versa l'imposta in ritardo rispetto alla data notificata, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso le cui finalità sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, fissati dall'articolo n. 13 del D.lgs. n. 472/1997 alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ed interessi.
11. Ai sensi dell'art. 1 comma 161, della Legge n. 296 del 27.12.2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato per il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
12. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.
13. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni del comma 792 e seguenti dell'articolo 1 della legge n.160/2019 e dal vigente regolamento di gestione delle entrate comunali. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 38
VERSAMENTO RATEALE ACCERTAMENTO

1. Su richiesta del contribuente, per le somme determinate negli avvisi di accertamento, l'Ufficio può accordare il versamento rateale del tributo complessivamente dovuto a seguito della attività di accertamento per importi che siano comunque superiori ad € 100,00 ed entro un numero di rate così come fissate al successivo punto 4.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
3. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento relativo a una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
Il versamento può essere così ripartito:
in massimo n. 4 rate mensili di pari importo per somme da € 100,00 ad € 500,00;
in massimo n. 12 rate mensili di pari importo per somme da € 501,00 ad € 1.000,00;
in massimo n. 24 rate mensili di pari importo per somme da € 1.001,00 ad € 6.000,00;
in massimo n. 36 rate mensili di pari importo per somme da € 6.001,00 ad € 10.000,00;
in massimo n. 48 rate mensili di pari importo per somme oltre € 10.001,00 ad € 20.000,00;
in massimo n. 72 rate mensili di pari importo per somme oltre € 20.001,00.
4. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad € 25.000,00 il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussoria bancaria.
5. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate successive nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo.
6. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
7. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nei commi precedenti, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.
8. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo versamento prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997, entro il termine di pagamento della rata successiva.
9. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.
10. Per la rateazione o dilazione di pagamento, in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge entra in vigore il 1° Gennaio 2023.

Art.40 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norma contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A Categorie di utenze non domestiche - Comune con più di 5.000 abitanti

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2	Cinematografi, teatri;
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta al pubblico;
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi,
5	Stabilimenti balneari;
6	Autosaloni, esposizioni;
7	Alberghi con ristorante;
8	Alberghi senza ristorante;
9	Carceri, case di cura, e di riposo, caserme;
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta;
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabacchi;
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico,
19	Autofficina. Carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali con capannoni di produzione
22	Osteria, pizzeria, pub, ristoranti, trattorie
23	Birreria hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club